Emendamento n. 3

presentato dal sig. Markmann ed inteso ad aggiungere il seguente testo alle osservazioni sull'articolo 12:

«Il Comitato ritiene inoltre che le modalità comuni di applicazione del regime dell'utile mondiale di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, e segnatamente l'imposizione in base a detto sistema, possano essere fissate soltanto dopo che si sarà proceduto ad una armonizzazione delle aliquote e dei regimi applicabili dagli Stati membri in materia di imposta sulle società».

Motivazione

A norma dell'articolo 12, comma 2, soltanto la società madre è soggetta all'imposta nel caso in cui si applichi il regime dell'utile mondiale; tale imposizione deve avvenire — ai sensi del comma 3, lettera a) dello stesso articolo — in base alla legislazione vigente nello Stato in cui ha sede la società madre. Tale norma costituisce un notevole incentivo a trasferire la sede delle società madri negli Stati membri che applicano, nei rispettivi casi, l'aliquota di imposta più bassa. L'importanza di questo incentivo è dimostrata dal fatto che l'aliquota dell'imposta sulle società applicata, ad esempio, in Italia, ammonta omogeneamente soltanto al 15 % del reddito e allo 0,75 % del patrimonio e in Belgio oscilla tra il 25 % e il 35 % del reddito, mentre nella Repubblica federale di Germania ammonta al 51 % del reddito per gli utili non distribuiti e al 15 % per quelli distribuiti; a ciò si aggiunge un'imposta sul patrimonio pari all'1 %. Anche la Francia conoscerebbe numerosi casi di trasferimento di sede, dato che l'aliquota dell'imposta sulle società applicata in questo paese ammonta, di massima, al 50 % del reddito. *Stando così le cose,* l'applicazione del regime dell'utile mondiale a norma dell'articolo 12 è assolutamente inaccettabile.

Questo emendamento è stato respinto con 39 voti contrari, 32 favorevoli e 9 astensioni.

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

circa una proposta di una direttiva del Consiglio relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e alle società figlie di Stati membri diversi

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 60ª sessione del 17 e 18 febbraio, il Consiglio ha deciso di chiedere, in conformità dell'articolo 100, secondo comma, del trattato che istituisce la CEE il parere del Comitato economico e sociale circa la proposta surriferita.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal Presidente del Consiglio al Presidente del Comitato economico e sociale, in data 18 febbraio 1969.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 39 del 22 marzo 1969, pag. 7.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 79ª sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 25 e 26 giugno 1969, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, con 44 voti contro 20 e 15 astensioni dei 79 consiglieri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la lettera del 18 febbraio 1969 con la quale il Presidente del Consiglio di ministri lo consulta in merito alla «Proposta di una direttiva del Consiglio relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e alle società figlie di Stati membri diversi».

visto l'articolo 100 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del Comitato di affidare alla sezione specializzata per le questioni economiche l'elaborazione del parere e della relazione in materia (decisione presa il 25 febbraio 1969),

visto il resoconto dei lavori della sezione specializzata per le questioni economiche relativi all'istituzione di una società commerciale europea,

vista la relazione presentata dal sig. Aschoff, relatore,

visto quanto deliberato dalla propria assemblea nel corso della 79ª sessione plenaria del 25 e 26 giugno 1969,

considerando che l'introduzione di un regime fiscale comune applicabile alle società madri e alle società figlie di Stati membri diversi contribuisce ad eliminare quegli ostacoli fiscali che tuttora si oppongono all'interpenetrazione di società di Stati membri diversi;

considerando che i provvedimenti di natura fiscale devono essere considerati in rapporto agli sforzi volti ad istituire la società commerciale europea e ad armonizzare il diritto delle società, poiché soltanto il compimento di progressi simultanei nei tre settori in parola consentirà alle imprese della Comunità di giungere ad una dimensione rispondente alle esigenze del mercato mondiale;

considerando che con la proposta in esame si vogliono creare condizioni fiscali atte a consentire o facilitare l'interpenetrazione economica delle imprese europee che intendono mantenere la loro autonomia giuridica;

considerando che mediante il regime fiscale comune si deve anzitutto evitare che un utile realizzato da una società figlia e già tassato sia nuovamente soggetto all'imposta sulle società una volta trasferito alla società madre;

considerando che gli utili trasferiti dalla società figlia alla società madre dovranno — tranne in casi particolari — essere esenti dalla ritenuta alla fonte;

considerando che la regolamentazione proposta dovrà essere completata dalla possibilità, offerta alle imprese, di optare per il regime dell'utile consolidato;

considerando che la proposta di direttiva in esame mira a garantire il principio della neutralità fiscale e ad evitare qualsiasi doppia imposizione;

considerando che una stretta interpenetrazione delle imprese degli Stati membri favorisce l'integrazione europea,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato economico e sociale approva la proposta di direttiva in oggetto, fatte salve le seguenti osservazioni.

I. Osservazioni generali

1. Per quanto attiene alla terminologia «società madri — società figlie», la Commissione nelle proprie spiegazioni riguardanti l'articolo 3 afferma in modo esplicito che si tratta di una definizione inerente specificamente agli obiettivi della direttiva in questione, ossia valida esclusivamente per l'applicazione delle disposizioni fiscali in essa previste, e che tale definizione non è in alcun modo vincolante per le definizioni comuni che dovranno essere fissate in sede di diritto commerciale, specie per quanto riguarda la regolamentazione inerente ai gruppi di società. Per evitare eventuali malintesi il Comitato propone di parlare non già di un «regime fiscale comune applicabile alle società madri e alle società figlie di Stati membri diversi», bensí di un «regime fiscale comune applicabile alla distribuzione degli utili tra società di Stati membri diversi soggette all'imposta sulle società». Le nozioni di «società madre» e di «società figlia» sono particolarmente inadatte quando si tratta di partecipazioni esigue, come ad esempio quelle contemplate dall'articolo 3, punto 1, lettera a), secondo trattino.

2. Il Comitato approva il principio che si trova alla base della direttiva in esame, principio inerente al regime fiscale da applicare alle distribuzioni di utili delle società soggette all'imposta sulle società. Secondo tale principio, l'utile già gravato da tale imposta non è più soggetto alla medesima se viene trasferito ad un'altra società soggetta alla stessa imposta. Questo principio del «non bis in idem», attuato al 100 % nel regime fiscale belga, non è interamente applicato nella direttiva. Il Comitato ritiene tuttavia che la regolamentazione comunitaria debba tendere anzitutto ad evitare la doppia imposizione in caso di partecipazione avente importanza economica.

3. Il Comitato afferma che contemporaneamente all'eventuale emanazione della direttiva da parte del Consiglio si dovrebbe trovare una soddisfacente soluzione ai seguenti problemi fondamentali:

— definizione precisa della nozione «posizione dominante delle imprese sul mercato»;

— creare le premesse atte ad incoraggiare maggiormente gli sforzi di concentrazione delle medie e piccole imprese servendo cosí anche gli interessi dell'intera economia;

— garantire che in qualsiasi processo di fusione e concentrazione siano tutelati gli interessi ed i diritti di carattere economico e sociale dei lavoratori; inoltre i lavoratori ed i loro sindacati devono essere tempestivamente informati e consultati in merito a tutti i processi in parola e soprattutto alle loro conseguenze economiche e sociali.

4. Il Comitato reputa che l'introduzione di un regime fiscale comune applicabile alle società madri e alle società figlie di Stati membri diversi possa provocare eventualmente delle distorsioni di concorrenza rispetto ad analoghi processi che hanno luogo a livello nazionale. Esso suggerisce pertanto che la Commissione rivolga una raccomandazione ai governi degli Stati membri per indurli ad adattare le rispettive legislazioni fiscali al regime fiscale comune, perlomeno quando sono più sfavorevoli di quest'ultimo.

5. Considerato il fatto che la direttiva riguarda soltanto le società soggette all'imposta sulle società, il Comitato propone di esaminare se non sia possibile estendere il campo di applicazione della direttiva alle società di persone, onde offrire anche a queste la possibilità di procedere a concentrazioni a livello internazionale.

II. Osservazioni particolari

Articolo 2

È necessario completare il trattino indicante l'imposta sulle società in Italia con il seguente brano di frase: «e ricchezza mobile cat. B».

Articolo 3

A giudizio del Comitato , si dovrebbe precisare che il punto 1, lettera a), concerne anche la partecipazione ad una società allorchè tale partecipazione fa parte del capitale d'esercizio di uno stabilimento permanente che si trovi in un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addí 26 giugno 1969.

Articolo 4

Il Comitato propone di completare come segue l'articolo 4, secondo capoverso:

«... a condizione che le spese amministrative possano essere detratte dall'utile imponibile».

Articolo 7

Il Comitato è convinto che l'introduzione del principio dell'utile consolidato riveste attualmente un'importanza essenziale per la Comunità, dato che in alcuni Stati membri le imprese hanno già la possibilità di optare per questo regime. Esso vorrebbe tuttavia precisare che nella fattispecie si tratta soltanto di una regolamentazione fiscale, non connessa con i problemi dei bilanci consolidati. Il Comitato si chiede tuttavia se sia opportuno introdurre sin d'ora nella direttiva in esame il principio generale dell'utile consolidato, visto che le modalità relative alla sua applicazione saranno stabilite solo successivamente dal Consiglio, che dovrà deliberare all'unanimità. Esso propone di esaminare se non sia opportuno sopprimere nel punto 3 il brano di frase «deliberato all'unanimità», dato che è inutile accordarsi su un principio, quando poi la definizione delle modalità di applicazione, e pertanto l'applicazione del principio stesso, possono fallire a causa dell'opposizione di uno Stato membro.

Onde evitare la compilazione di un secondo bilancio conforme alle disposizioni vigenti nello Stato in cui si trova la sede della società madre, il Comitato propone di esaminare se quest'ultima, per determinare i propri utili imponibili, non possa riprendere i risultati della gestione accertati in conformità delle disposizioni vigenti, per il calcolo degli utili imponibili, nello Stato in cui si trova la sede della società figlia.

Questa possibilità potrebbe essere presa in considerazione almeno per le società figlie stabilite in uno Stato membro, dato che le disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda il calcolo degli utili non presentano divergenze molto grandi.

Il Comitato è consapevole del carattere problematico della fissazione di una determinata percentuale di partecipazione. Esso propone pertanto di esaminare se non sia opportuno rinunciare a qualsiasi indicazione numerica e se non occorra basare la regolamentazione esclusivamente sul criterio della «influenza dominante».

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Mathias BERNS

ALLEGATO

al parere contenente gli emendamenti respinti nella 79a sessione plenaria

Emendamento n. 1

presentato dal sig. Markmann ed inteso ad aggiungere al punto 3 un nuovo capoverso del seguente tenore:

«— elaborare una definizione inequivocabile della nozione «imprese aventi una posizione dominante sul mercato» ed introdurre un obbligo generale di autorizzazione per le fusioni».

Questo emendamento è stato respinto con 42 voti contrari, 38 favorevoli e 3 astensioni.

Emendamento n. 2

presentato dal sig. Markmann ed inteso ad aggiungere al punto 3 un altro capoverso così redatto:

«— fare in modo che alle decisioni economiche siano associate, nella più vasta misura possibile, tutte le persone che partecipano al processo produttivo;».

Questo emendamento è stato respinto con 42 voti contrari, 41 favorevoli e 2 astensioni.

Emendamento n. 3

a) presentato dal sig. Markmann ed inteso ad aggiungere alle osservazioni particolari del parere, a proposito dell'articolo 3, punto 1a), primo trattino, il seguente capoverso:

«Il Comitato ritiene che la partecipazione minima del 20 % sia insufficiente e raccomanda di portare questa percentuale al 25 %».

Motivazione

Gli attuali tassi di partecipazione minima variano a seconda degli Stati membri. Mentre in Belgio non viene richiesta, in linea di principio, *alcuna partecipazione minima,* in *Francia* è sufficiente, a prescindere da casi particolari, una partecipazione del 10 % (oppure un importo nominale pari a 10 milioni di franchi francesi). *Nella Repubblica federale di Germania,* nel *Lussemburgo* e nei *Paesi Bassi* (in quest'ultimo Stato non si richiede, a determinate condizioni, alcuna partecipazione minima) si esige un tasso del 25 %. Già in considerazione della prassi seguita nella maggior parte degli Stati membri sembra opportuno fissare la partecipazione minima del 25 %, altrimenti si pretenderebbe che alle aliquote di partecipazione site tra il 20 % e il 25 % questi Stati accordassero nell'area intranazionale della CEE un trattamento fiscalmente più favorevole di quello vigente sul territorio nazionale.

b) Suggerire, nelle osservazioni generali del parere, di modificare come segue l'articolo 3, punto 1a), secondo trattino, della direttiva proposta:

«— ad ogni società soggetta alla legislazione di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società soggetta alla legislazione di un altro Stato membro una partecipazione *di almeno* 25 % risultante da un conferimento di attivo».

Motivazione

Il testo della proposta della Commissione su questo punto è in correlazione con l'articolo 10 della direttiva concernente le fusioni, in virtù del quale già le partecipazioni ricevute in contropartita del conferimento di attivo devono formare oggetto di un'importante agevolazione fiscale in quanto esse possono essere stimate, senza dar luogo a imposizione, al loro valore oggettivo, ossia ad un valore superiore al precedente valore contabile del ramo di attività trasferito. Inoltre, ci si deve opporre a che, anche per quanto attiene all'*imposizione dei dividendi correnti,* si pongono alle partecipazioni minime delle esigenze meno rigorose di quelle che si applicano alle altre forme di interpenetrazione internazionale tra società. Dal punto di vista dell'eguaglianza di trattamento fiscale, si può difficilmente giustificare una deroga in favore dei dividendi correnti adducendo quale argomento la diversità di origine delle partecipazioni.

Questo duplice emendamento è stato respinto con 50 voti contrari, 33 favorevoli e 9 astensioni.